

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'abolizione del finanziamento pubblico

e la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici

30 maggio 2013
ore 23

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO DEI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI

Art. 1

(Abolizione del finanziamento pubblico)

1. E' abolito il finanziamento pubblico dei partiti.
2. I partiti e i movimenti politici sono beneficiari di forme di contribuzione volontaria privata agevolata alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 2

(Movimenti e partiti ammessi al finanziamento privato in regime fiscale agevolato e alla ripartizione del due per mille dell'IRE)

1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti e i movimenti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 9, comma 2, possono essere ammessi, a richiesta:
 - a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 3, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o in una assemblea regionale, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali, o in almeno una circoscrizione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
 - b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 4, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i partiti e movimenti politici presentano, entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'accesso ai benefici, apposita richiesta alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, che assume la denominazione di "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici", di seguito "Commissione". La Commissione esamina la richiesta e la respinge o l'accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti o i movimenti politici ottemperino alle condizioni di cui al Titolo II della presente legge, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 9.
3. La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico.
4. Alle dichiarazioni previste dal comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono disciplinati le modalità di presentazione della richiesta di cui al comma 3 e di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti.

Art. 3

(Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti e movimenti politici)

1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche, in favore dei partiti e dei movimenti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 9, sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alle condizioni di cui al comma 2
2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al:
 - a) 52 per cento, per importi compresi fra 50 e 5.000 euro annui;
 - b) 26 per cento, per importi compresi tra 5.001 e 20.000 euro.
3. A decorrere dal medesimo anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 52 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica da questi promossi e organizzati. La detrazione di cui al presente comma è consentita nei limiti dell'importo di euro 500 per ciascuna annualità.
4. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro, effettuate mediante versamento bancario o postale, in favore dei partiti e movimenti politici di cui al comma 1, per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.
5. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali e delle somme di cui al comma 2 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 4

*(Destinazione volontaria del **due** per mille dell'imposta sul reddito)*

1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, ciascun contribuente può destinare il **due** per mille della propria imposta sul reddito (IRE) a favore di un partito o movimento politico iscritto nella seconda sezione dell'elenco di cui all'articolo 9.
2. Le destinazioni di cui al comma precedente sono stabilite sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente può indicare sulla scheda un unico partito o movimento politico ovvero può dichiarare che intende mantenere il 2 mille della propria imposta a favore dello Stato. In caso di scelte non espresse, la quota di risorse disponibili, nei limiti di cui al comma 4, è destinata ai partiti ovvero all'erario in

proporzione alle scelte espresse. Nel caso di cui al periodo precedente, la ripartizione di risorse fra i partiti e movimenti politici è effettuata in proporzione ai voti validi conseguiti da ciascun avente diritto nelle ultime consultazioni elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestività ed economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di XXX milioni di euro a decorrere dal 2014.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito annualmente l'importo massimo da destinare alle finalità del presente articolo assicurando l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

(Sedi per lo svolgimento di attività politiche)

1. L'Agenzia del demanio, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con enti territoriali ed altre amministrazioni pubbliche, assicura, in favore dei partiti e dei movimenti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 9, la disponibilità, in almeno ciascun capoluogo di provincia, di idonei locali per lo svolgimento delle attività politiche, nonché per la tenuta di riunioni, assemblee e manifestazioni pubbliche.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche attraverso la definizione di canoni di locazione e tariffari agevolati anche in relazione alle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività politiche.

Art. 6

(Disposizioni per la comunicazione politica televisiva)

1. Ferma restando la disciplina della comunicazione politica di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, i partiti e movimenti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 9, che nella legislatura di riferimento abbiano regolarmente costituito, ai sensi dei rispettivi regolamenti delle Camere, un autonomo gruppo parlamentare, hanno diritto ad accedere, al di fuori dei periodi della campagna elettorale di cui all'articolo 12, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, a spazi televisivi messi a disposizione a titolo gratuito dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ai fini della trasmissione di messaggi pubblicitari diretti a rappresentare alla cittadinanza i propri indirizzi politici, di seguito denominati "messaggi".
2. Gli oneri per l'ideazione la produzione dei messaggi sono carico dei partiti e dei movimenti politici interessati. I messaggi non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero nè nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dalle leggi vigenti. Il tempo di trasmissione di ciascun messaggio non può, comunque, occupare più di un minuto.
3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito

della propria competenza, stabiliscono i criteri per la ripartizione degli spazi per la trasmissione dei messaggi, tenuto conto della consistenza dei gruppi parlamentari, le modalità e le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'esercizio 2014.

TITOLO II *DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI*

Art. 7

(Partiti e movimenti politici)

1. I partiti e i movimenti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
2. A tal fine i partiti e i movimenti politici:
 - a) promuovono la partecipazione dei cittadini alla formazione degli orientamenti e degli indirizzi sulle questioni di interesse collettivo e della loro rappresentanza nelle sedi locali, regionali, nazionali ed europee;
 - b) concorrono a formare i cittadini all'assunzione di responsabilità pubbliche;
 - c) partecipano mediante la presentazione di candidati alle elezioni per il Parlamento, per gli organi collegiali e monocratici degli enti territoriali, nonché per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
 - d) svolgono ogni altra attività politica coerente con le finalità dello statuto.
3. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 8

(Statuto)

1. I partiti e i movimenti politici, ai fini dell'ammissione ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi della presente legge, sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito o del movimento politico.
2. Lo statuto, nell'osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, indica:
 - a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché il soggetto fornito della rappresentanza legale;
 - b) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito o il movimento;
 - c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito o del movimento;
 - d) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi;
 - e) le modalità per favorire negli organi collegiali l'equilibrio di genere;

- f) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito o del movimento;
 - g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
 - h) le modalità di selezione delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione;
 - i) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito o del movimento;
 - l) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;
 - m) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.
3. Lo Statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti dalle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative ed arbitrali.
 4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai partiti e ai movimenti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 9

(Registro dei partiti e movimenti politici)

1. I partiti e i movimenti politici di cui all'articolo 8 sono tenuti a trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che la inoltrano alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.96.
2. La Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 8, procede alla iscrizione del partito o del movimento politico nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti e dei movimenti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.
3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione, previo contraddittorio, invita il partito o il movimento politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.
4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.
5. Lo statuto dei partiti e dei movimenti politici, e le relative modificazioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2, ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.
6. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del Portale *internet* ufficiale del Parlamento italiano.
7. I partiti e i movimenti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono requisiti necessari per l'ammissione di partiti e movimenti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli da 2 a 6 della presente legge. Nelle more della scadenza del termine di cui al precedente comma, i partiti e i movimenti politici attualmente costituiti possono comunque usufruire dei predetti benefici a condizione che ottemperino alle disposizioni di cui al presente Titolo.

9. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, la prima recante l'indicazione dei partiti e movimenti politici che soddisfano i requisiti di cui alla lettera a) comma 1, dell'articolo 2, e la seconda di quelli che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Art. 10

(Norme per la trasparenza e la semplificazione)

1. I partiti e movimenti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, anche mediante la realizzazione di un sito *internet* che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.
2. Nei siti *internet* dei partiti e movimenti politici e in un'apposita sezione del Portale *internet* ufficiale del Parlamento italiano sono pubblicati, dopo il controllo di conformità cui all'articolo 9, comma 2, i relativi statuti, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n.96, il rendiconto di esercizio, anche in formato *open data*, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione della società di revisione, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito o movimento politico. Nella suddetta sezione dei siti *internet* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo e dei parlamentari.
3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti e movimenti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 9, comma 2, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma i rappresentanti legali dei partiti e movimenti politici beneficiari delle elargizioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000 e la relativa documentazione contabile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

Art. 11

(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti)

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici di cui alla seconda sezione dell'articolo 2, comma 6, della presente legge, si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.

2. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

3. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto all'obbligo di avvalersi della società di revisione di cui al comma 1.

Art. 12

(Controllo dei rendiconti dei partiti)

1. Il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente legge, sono effettuati dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell' articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

3. In caso di inottemperanza all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per l'esercizio d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito o del movimento dalla seconda sezione di cui all'articolo 2, comma 6.

4. Nei casi di cui al comma 3, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13

(Norme transitorie e abrogazioni)

1. In via transitoria, i movimenti e i partiti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n.96 e della legge 3 giugno 1999, n.157, e successive modificazioni, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:

a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è riconosciuto integralmente;

b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è riconosciuto nella misura, rispettivamente, dell'ottanta, del settanta e del cinquanta per cento dell'importo spettante.

2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli fini e nei limiti di cui al comma 1.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogati l'articolo 15, comma 1-*bis*, e l'articolo 78, comma 1, limitatamente alle parole « per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere», del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2017 sono abrogate le disposizioni di seguito indicate:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981 n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-*bis*, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole «dagli aventi diritto», l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali» 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 5, 5-*bis*, 6, 7, 8, 9, 10 e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 8 a 21, e 10 della 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 14

(Delega al Governo per la redazione di un Testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico, redatto ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, devono essere riunite le disposizioni della presente legge, nonché le altre disposizioni legislative in materia di:
 - a) disciplina dell'attività politica e dello svolgimento delle campagne elettorali, anche in relazione alla regolamentazione della comunicazione politica;
 - b) agevolazioni in favore di candidati alle elezioni, di partiti e movimenti politici e rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;
 - c) attività di controllo e disciplina sanzionatoria.

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
